



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO
GUARDIA COSTIERA
ORISTANO

REGOLAMENTO PER L'ESPLETAMENTO DELLE
OPERAZIONI DI RIFORNIMENTO A NAVI E NATANTI IN GENERE
NEL CIRCONDARIO MARITTIMO DI ORISTANO

(Ordinanza n° 03 /03 del 21 febbraio 2003)

TITOLO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1
(definizioni)

Ai seguenti termini, utilizzati in seno al presente regolamento, è attribuito il significato a fianco di ciascuno indicato:

"bunkeraggio" :	rifornimento con combustibili liquidi a navi e natanti in genere.
"navi , unità navali. natanti in genere":	tutti i tipi di navi contemplati nel codice della navigazione e relative norme complementari (navi maggiori, navi minori, unità da pesca, da diporto ed al traffico). Salvo espresse deroghe, sono comprese anche le navi militari e quelle delle Amministrazioni dello Stato.
"combustibili liquidi":	prodotti petroliferi, oli minerali e liquidi infiammabili in genere, come definiti e suddivisi in categorie dal DM 31/07/1934
"distributori automatici fissi":	quelli definiti dal D.lgs. n°32/98
"distributori contenitori o mobili":	quelli conformi al DM 19/03/1990
"responsabile di bordo delle operazioni" :	il comandante dell'unità o ufficiale (o altro componente dell'equipaggio) da lui espressamente delegato per il coordinamento delle operazioni.
"incaricato responsabile della ditta".	il dipendente della ditta rifornitrice indicato nella richiesta di autorizzazione ed a cui compete la responsabilità delle operazioni a terra

Articolo 2 **(ambito di applicazione)**

1. Il presente regolamento si applica al rifornimento delle unità navali nonché alle operazioni di rifornimento degli impianti o distributori automatici fissi ubicati nell'ambito dei porti e degli approdi ricadenti nella giurisdizione del Circondario Marittimo di Oristano.
2. Nei porti ed approdi in concessione a soggetti pubblici o privati, i concessionari devono provvedere ad adeguare i rispettivi regolamenti portuali alle presenti disposizioni, ferma restando, nelle more, la diretta applicabilità delle disposizioni di cui al presente regolamento e fatta salva la necessità dell'approvazione degli atti di regolamentazione interna da parte del Capo del Circondario Marittimo di Oristano ai sensi dell'art. 59 Reg. Cod. Nav..

Articolo 3 **(modalità di rifornimento)**

1. Il rifornimento di navi e natanti in genere con combustibili liquidi può avvenire, salvo quanto previsto al successivo art.4 e nei limiti ed alle condizioni specificate nei successivi titoli:
 - a mezzo di distributori automatici fissi, qualora si tratti di quantitativi non eccedenti il contenuto dei relativi serbatoi per ogni singolo rifornimento;
 - a mezzo autobotti o distributori mobili conformi al DM 19/03/1990;
2. Il rifornimento di combustibili liquidi dei depositi asserviti ai distributori automatici fissi può avvenire esclusivamente a mezzo di autobotti in possesso delle prescritte certificazioni e nel rispetto delle modalità di cui ai successivi artt.6 , punto 2 e 12.
3. Il ricorso al rifornimento a mezzo bettolina, da considerarsi modalità eccezionale, verrà sottoposto ad autorizzazione del Capo del Circondario Marittimo, previa istruttoria da svolgersi, sulla singola fattispecie, sentito il parere della Commissione locale ex art.48 Reg. Cod. Nav., e nel rispetto delle prescrizioni dettate dalla Circolare n° 16 Serie VIII in data 19/07/2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – D.G. per le infrastrutture della navigazione marittima ed interna

Articolo 4 **(condizioni di tempo e di luogo di carattere generale)**

1. Le operazioni di bunkeraggio non possono essere effettuate:
 - a. per più di un'unità per volta: nel caso di più unità da rifornire, le stesse si devono mantenere a distanza di sicurezza, ed accedere alla banchina una per volta; è vietato il rifornimento di unità ormeggiate "a pacchetto" (affiancate l'una all'altra);
 - b. durante le operazioni di carico e scarico delle merci o di imbarco e sbarco di passeggeri o equipaggio;
 - c. in caso di maltempo accompagnato da scariche elettriche;

- d. al di fuori delle aree portuali a ciò stabilmente destinate o di quelle in cui sia stato espressamente consentito.
2. Le operazioni di bunkeraggio, se iniziate, devono essere immediatamente sospese:
 - a. in caso di maltempo accompagnato da scariche elettriche;
 - b. qualora si verifichi uno sversamento di combustibile od una qualsiasi altra situazione di pericolo; in tal caso il Comandante della nave e l'incaricato responsabile della ditta rifornitrice, oltre a darne immediato avviso alla locale Autorità marittima, sono tenuti ad adottare tutti i provvedimenti necessari per eliminarne le conseguenze o prevenire ulteriori situazioni di pericolo.
 3. Durante le operazioni di rifornimento, le unità in transito nei pressi dell'unità da rifornire, oltre a mantenersi alla prescritta distanza di sicurezza, devono prestare particolare attenzione al rispetto dei limiti di velocità per la navigazione in ambito portuale prescritti dall'Ordinanza n°26/94 – navigazione al minimo dei giri e comunque a velocità non superiore a due nodi - al fine di non causare eccessivo moto ondoso, tenuto anche conto delle dimensioni dell'unità che effettua il rifornimento.

Articolo 5

(adempimenti preliminari e successivi per tutte le modalità di rifornimento)

1. Prima dell'inizio e durante le operazioni di rifornimento, il comandante della nave da rifornire e l'incaricato responsabile della ditta che provvede al rifornimento, devono verificare che non vi sia presenza di combustibili, di qualsiasi entità, nello specchio acqueo circostante. Fermo restando l'obbligo di adottare tempestivamente le misure necessarie, di ogni situazione che interessi la sicurezza delle navi, delle persone o delle infrastrutture portuali, dev'essere data tempestiva comunicazione alla locale Autorità marittima.
2. Nel caso in cui sia necessario variare l'orario di inizio o termine del rifornimento, deve essere preventivamente acquisito il nulla osta della locale Autorità marittima, da riportare in calce all'autorizzazione od alla comunicazione di cui al successivo articolo 7.
3. in ore notturne, o in condizioni di scarsa visibilità, le operazioni possono essere consentite a condizione che vi sia un'adeguata illuminazione artificiale (non inferiore a 10 lux ad 1 metro dal piano di lavoro), accertata dall'incaricato responsabile delle operazioni;
4. Le unità navali intente alle operazioni di rifornimento devono,
 - in ore diurne, issare a riva il segnale "B" del Codice Internazionale dei Segnali;
 - in ore notturne, una luce rossa in testa d'albero o comunque in posizione elevata e ben visibile.
5. Tutti gli scarichi dei fuochi di bordo, compresi quelli delle cucine, ed i motori, devono essere provvisti di dispositivi parascintille.
6. a bordo, durante le operazioni di rifornimento deve essere attivato un servizio continuo di vigilanza antincendio ed antinquinamento a mezzo di personale adeguatamente addestrato. Il responsabile di bordo delle operazioni dev'essere in grado di controllare e segnalare tempestivamente al personale preposto all'erogazione del carburante il raggiungimento del livello massimo di rifornimento.
7. Il responsabile di bordo delle operazioni deve provvedere a verificare la funzionalità dell'impianto antincendio e di quello per l'estrazione di eventuali vapori, chiudere tutti gli

ombrinali e ad adottare tutte le opportune precauzioni per evitare colaggi accidentali di prodotto in mare.

8. I raccordi metallici e le chiavi stringitubo devono essere del tipo antiscintille (rame o bronzo).
9. Al termine delle operazioni, il Comandante dell'unità, prima di avviare i motori, dovrà assicurarsi che non si siano formati vapori esplosivi, provvedendo ad arieggiare il vano motori e gli eventuali altri vani interessati.

Articolo 6 **(prescrizioni particolari per l'impiego delle manichette)**

Le manichette devono essere conformi alle norme costruttive di sicurezza (EN 1765 o BS 1435) e collaudate ogni dodici mesi. I certificati di omologazione e collaudo relativi a ciascuna manichetta devono essere disponibili per l'esibizione in caso di controlli e gli stessi devono contenere le seguenti informazioni:

- pressione massima d'esercizio;
- temperatura massima d'esercizio (solo per le manichette acquistate dopo l'01/07/2002);
- prodotti per i quali sono riconosciute idonee;
- data e pressione di collaudo;

Le manichette devono inoltre risultare in buone condizioni, dotate di innesti a tenuta, adeguatamente sorrette e di idonea lunghezza, munite delle prescritte stampigliature riportanti i dati identificativi e le condizioni massime di esercizio. I dati identificativi delle manichette devono essere stampigliati anche sulle flange

Articolo 7 **(adempimenti formali per il bunkeraggio)**

1. Bunkeraggio ad impianti fissi - Le operazioni di rifornimento effettuate a mezzo di impianto di distribuzione fisso non necessitano di alcuna autorizzazione o comunicazione preventiva, fatto salvo il rispetto delle condizioni di sicurezza ed antinquinamento prescritte e di cui ai successivi artt. 13 e 14.
2. Rifornimento degli impianti fissi - Le operazioni di rifornimento degli impianti di distribuzione fissi esistenti in porto, effettuate a mezzo di autobotti, possono avvenire solo previa comunicazione di inizio attività diretta all'Autorità Marittima e conforme al modello in allegato 1, firmata dal gestore dell'impianto che deve attestare di essere a conoscenza delle presenti norme e che i mezzi antincendio ed antinquinamento sono a norma, in perfette condizioni e pronti all'impiego. Detta comunicazione, che deve riportare il nominativo del responsabile delle operazioni (in mancanza il responsabile delle operazioni è il gestore dell'impianto), deve essere redatta in doppia copia, di cui una da restituire dopo l'apposizione del visto da parte dell'Autorità Marittima. Detta comunicazione deve pervenire almeno 24 ore prima dell'inizio del rifornimento, di cui almeno 6 lavorative.
3. Bunkeraggio a mezzo autobotte - Le operazioni di rifornimento a mezzo autobotti o a mezzo di contenitori mobili, possono avvenire solo previa autorizzazione scritta della locale Autorità Marittima. La relativa istanza in bollo dev'essere conforme al modello in allegato 2 e firmata sia dal responsabile della ditta rifornitrice che dal comandante della nave, i quali devono attestare

- di essere a conoscenza delle norme di cui al presente Regolamento;
- che i mezzi antincendio ed antinquinamento sono a norma, in perfette condizioni e pronti all'impiego.

Detta istanza deve riportare i nominativi dei responsabili delle operazioni e deve pervenire, direttamente o per il tramite dell'Agenzia marittima che rappresenta l'armatore, almeno 24 ore prima dell'ora di previsto inizio del rifornimento, di cui almeno 6 lavorative.

In caso di comprovata impossibilità del Comandante della nave, l'istanza può essere provvisoriamente sostituita da una richiesta a firma dell'agente marittimo raccomandatario in nome e per conto del Comandante stesso. In tal caso l'autorizzazione potrà essere rilasciata solo a seguito della controfirma di tale istanza da parte del Comandante della nave.

TITOLO II – DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL BUNKERAGGIO TRAMITE AUTOBOTTI

Articolo 8

(limitazioni al rifornimento con autobotti o contenitori mobili)

1. Il rifornimento di navi con autobotti o distributori mobili può avvenire esclusivamente:
 - per liquidi combustibili aventi punto di infiammabilità, determinato con il sistema a vaso chiuso, non inferiore a 60°C (categoria "C");
 - per quantitativi non superiori alle 30 tonnellate per singola autobotte ;
 - a condizione che le aree portuali interessate dal transito delle autocisterne destinate al rifornimento e le aree immediatamente adiacenti il sito interessato siano adeguatamente circoscritte e/o transennate;
 - a condizione che il sito portuale ove deve svolgersi l'attività di bunkeraggio non sia interessato da attività portuali concomitanti

Articolo 9

(aree per il bunkeraggio a mezzo autobotte)

1. Aree preferenziali - Il bunkeraggio a mezzo autobotte o contenitori mobili, deve preferibilmente avvenire nelle aree di seguito indicate, ancorché non aventi tale destinazione esclusiva, individuate tenuto conto dell'esigenza di garantire il più sicuro e rapido percorso per l'attraversamento delle aree portuali con autobotti e mezzi di soccorso ed il più agevole contenimento delle conseguenze di un eventuale incidente, anche al fine di causare in caso d'incidente minori danni ad unità navali all'ormeggio, strutture portuali e gli insediamenti industriali limitrofi;
 - Porto di Oristano – banchina "Riva Est";
 - Approdo turistico di Torregrande – in concessione pluriennale alla Soc. "Marine oristanesi" – banchina compresa tra lo scalo d'alaggio e la radice del molo di sottoflutto
2. Aree d'utilizzo occasionale - In caso di necessità, qualora l'area preferenziale non possa essere impiegata per ragioni connesse all'operatività delle banchine o vincoli di

dimensioni/pescaggio dell'unità da rifornire, in seno all'autorizzazione viene prevista la banchina/area portuale alternativa in cui può essere effettuato il bunkeraggio, ,

3. Nelle aree preferenziali e nelle aree d'utilizzo occasionale a cura della Ditta rifornitrice deve essere predisposta apposita segnaletica, anche amovibile,

4. Eventuali movimenti di unità presenti all'ormeggio possono essere effettuati, salvi i casi di emergenza, solo allorché il richiedente il rifornimento se ne assuma gli oneri.

Articolo 10

(modalità del rifornimento a mezzo di autobotti)

Oltre alle prescrizioni di carattere generale di cui al precedente Titolo I, ed a quanto previsto dagli articoli precedenti, le operazioni di bunkeraggio a mezzo autobotte o distributori mobili sono soggette alle seguenti modalità particolari:

1. Le operazioni di rifornimento possono aver luogo esclusivamente in presenza di un apposito servizio di vigilanza antincendio assicurato da personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco¹.

2. La squadra in servizio di vigilanza antincendio deve essere composta da:

- N°3 unità per operazioni di quantitativo complessivo fino a 60 Tonn.
- N°4 unità per operazioni di quantitativo complessivo oltre 60 Tonn.

L'impiego del personale in servizio di vigilanza antincendio avverrà secondo le modalità di cui al successivo art.11

3. Il personale in servizio di vigilanza antincendio deve disporre, nel caso di bunkeraggio con autobotti o contenitori mobili di capacità superiore a 1.000 litri di prodotto, di un'autopompa serbatoio (APS) od un mezzo di caratteristiche equivalenti, munito altresì di idonea motopompa antincendio barellabile, fornita di manichette aventi lunghezza adeguata, provviste di boccalini a pioggia ed in grado di erogare anche schiuma;

4. la ditta rifornitrice ed il Comando di bordo, nella richiesta di autorizzazione devono indicare i rispettivi responsabili delle operazioni; queste ultime devono essere effettuate sotto il diretto controllo del comandante o di un ufficiale (o altro componente dell'equipaggio) dell'unità navale all'uopo designato quale coordinatore delle operazioni di rifornimento, il quale cura anche le comunicazioni con la locale Autorità marittima .

5. la Ditta rifornitrice, deve altresì curare che il proprio personale sia in grado autonomamente di comunicare con l'equipaggio dell'unità navale da rifornire in una lingua comune, eventualmente avvalendosi a tal fine di figure professionali esterne in grado di tradurre prontamente le comunicazioni nave/terra.

6. Il conducente dell'autobotte deve rimanere sempre presente sul posto, attento alle indicazioni del coordinatore responsabile del rifornimento e pronto ad attuare con immediatezza tutti i provvedimenti eventualmente necessari in caso di emergenza.

7. la quantità di prodotto da erogare non può superare le 30 tonnellate per ogni autobotte;

¹ Al fine di assicurare il diritto all'autoproduzione del servizio di vigilanza antincendio di cui alla Legge 10 ottobre 1990 n°287, richiamato da disposto dell'art.5 lett.b del Decreto Lgs.vo n°272/99, qualora verranno rilasciate le autorizzazioni/concessioni previste dalla vigente normativa , in alternativa, il servizio potrà essere reso, con le medesime modalità attuative, da personale abilitato alla vigilanza antincendio, purché munito della prescritta abilitazione di "guardia fuochi" ed in possesso dei titoli autorizzativi prescritti per l'esercizio del servizio integrativo antincendio in ambito portuale.

8. non è consentito l'accesso in porto di più di un'autobotte, con relativo rimorchio, per volta; l'autobotte può accedere esclusivamente per il tempo strettamente necessario al rifornimento e deve lasciare l'area portuale subito dopo aver effettuato le relative operazioni;
9. le operazioni di bunkeraggio devono avvenire di norma in ore diurne, e comunque in condizioni di buona visibilità; qualora effettuate in ore notturne, nei punti di attacco delle manichette e lungo il percorso delle stesse, devono essere garantiti i valori di illuminazione definiti dal precedente articolo 5.1.d);
10. in caso di maltempo accompagnato da scariche elettriche: le operazioni, se iniziate, devono essere immediatamente sospese, l'autobotte dev'essere parcheggiata in una zona isolata e mantenuta sotto costante sorveglianza, distante non meno di 100 metri dal ciglio delle banchine portuali;
11. le unità navali intente alle operazioni di rifornimento devono, in ore diurne, issare a riva il segnale "B" del Codice internazionale dei segnali, in ore notturne, una luce rossa in testa d'albero o comunque in posizione elevata e ben visibile;
12. tutti gli scarichi dei fuochi di bordo, compresi quelli delle cucine, ed i motori, devono essere provvisti di parascintille;
13. le manichette devono essere rispondenti ai requisiti di cui al precedente art.6,
14. I raccordi metallici e le chiavi stringitubo devono essere del tipo antiscintille (rame o bronzo);
15. prima dell'inizio delle operazioni e per tutta la durata delle stesse, tra l'autobotte od il distributore mobile e la nave, dev'essere stabilita la equipotenzialità elettrica attraverso idonei collegamenti di massa;
16. nell'area a terra interessata dalle operazioni di rifornimento deve essere garantita una zona di sicurezza, delimitata da idonee transenne ed estesa per almeno 20 metri intorno all'autobotte od al distributore mobile, misurata dagli sporti dell'autobotte o del distributore; tale area dev'essere collegata ad un corridoio di sicurezza da mantenere sempre agevolmente accessibile da parte dei mezzi di soccorso;
17. nella zona di sicurezza ed a bordo della nave non possono accedere veicoli o persone estranee, né essere eseguiti lavori di qualsiasi genere che comportino l'uso di fiamme libere o che possano generare scintille o produrre calore;
18. ai limiti della zona di sicurezza dev'essere collocato un numero sufficiente di cartelli recanti la scritta "VIETATO FUMARE" e "VIETATO FARE USO DI FIAMME LIBERE", fermo restando l'obbligo di osservare le prescrizioni di cui al d.lgs. 493/96 per la segnaletica di sicurezza;
19. Nella zona di sicurezza a terra, nei pressi delle manichette di rifornimento, devono essere presenti e pronti all'uso:
20. Due estintori a schiuma di capacità non inferiore a 10 litri; ubicati in modo da risultare di pronto ed agevole impiego;
21. materiale assorbente costituito da sabbia o polvere inerte o materiali equivalenti (i prodotti polverulenti devono essere contenuti in sacchi);
22. una ghiotta per ogni raccordo di manichetta, allo scopo di contenere eventuali versamenti durante il travaso;
23. panne di contenimento in quantità sufficiente, poste in opera per circondare la zona di sicurezza, o comunque il percorso delle manichette;

24. Analoga zona di sicurezza dev'essere garantita nello specchio acqueo circostante l'unità da rifornire, che deve rimanere libero e sgombrato da altre unità navali fino ad una distanza di almeno 20 metri dalla nave stessa. Intorno all'unità da rifornire dev'essere posta in opera una barriera di panne galleggianti, atta a contenere eventuali sversamenti in mare, che devono poter essere eliminati con idonei materiali assorbenti di tipo approvato non affondanti, disponibili in quantità sufficiente e di pronto impiego.
25. Il personale di servizio dell'autobotte dev'essere composto da almeno 2 (due) persone, incluso l'autista.
26. L'autobotte, incluso l'eventuale rimorchio, deve essere dotata di:
- a) Certificazioni d'idoneità previste dal Codice della Strada e dalle norme complementari;
 - b) reti parascintille alle tubazioni di scarico del motore;
 - c) sistema di messa a terra per le scariche elettrostatiche che assicuri l'equipotenzialità elettrica tra il mezzo e la nave;
 - d) pompa di tipo antideflagrante;
 - e) almeno 2 (due) estintori di tipo omologato.

Articolo 11

(formalità per l'attivazione del servizio di vigilanza antincendio da parte dei VV.F.)

Per l'attivazione del servizio di vigilanza antincendio espletato dal Corpo Nazionale Vigili del Fuoco, la relativa istanza, con le forme di cui all'annesso 3, deve essere inoltrata al Comando provinciale Vigili del Fuoco di Oristano con almeno due giorni lavorativi di anticipo rispetto alla data prevista per l'operazione di rifornimento. Il servizio viene reso ai sensi del D.M. Interni n°261 del 22.02.1996 con oneri a carico del richiedente.

TITOLO III – DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LE OPERAZIONI DI RIFORNIMENTO DEI DISTRIBUTORI FISSI PORTUALI

Articolo 12

(modalità del rifornimento di impianti fissi a mezzo di autobotti)

1. Il rifornimento degli impianti fissi portuali dev'essere effettuato esclusivamente a mezzo di autobotti, nel rispetto delle condizioni prescritte dal DM 31/07/1934 e successive modificazioni ed integrazioni. Inoltre:
- a) le aree portuali di transito delle autocisterne e quelle prossime all'area dove si svolgono le operazioni di rifornimento non devono essere interessate da attività portuali o lavori di qualunque genere per il periodo del rifornimento;
 - b) nell'area a terra interessata dalle operazioni di rifornimento deve essere garantita una zona di sicurezza, delimitata da apposita segnaletica ed idonee transenne, per almeno 20 metri intorno all'autobotte od al distributore mobile, misurata dagli sporti dell'autobotte o del distributore; tale area dev'essere collegata ad un corridoio di sicurezza (o fascia di penetrazione), agevolmente accessibile da parte dei mezzi di soccorso.
 - c) Nella zona di sicurezza, per il periodo del rifornimento, non possono accedere veicoli o persone estranee, né essere eseguiti lavori di qualsiasi genere che comportino l'uso di fiamme libere o che possano generare scintille o produrre calore;

- d) ai limiti della zona di sicurezza dev'essere collocato un numero sufficiente di cartelli recanti la scritta "VIETATO FUMARE" e "VIETATO FARE USO DI FIAMME LIBERE", fermo restando l'obbligo di osservare le prescrizioni di cui al d.lgs. 493/96 per la segnaletica di sicurezza;
- e) Nella zona di sicurezza a terra, nei pressi delle manichette di rifornimento, devono essere presenti le seguenti dotazioni minime, salvo quanto ulteriormente prescritto in sede di collaudo dell'impianto ai sensi dell'art. 48 C.nav.:
- almeno 2 (due) estintori a polvere chimica, aventi capacità estinguente non inferiore a 21A e 233 BC, di peso complessivo non inferiore a 25 Kg; detti estintori devono essere preferibilmente carrellabili e comunque di pronto ed agevole impiego;
 - materiale assorbente costituito da polvere inerte o materiali equivalenti (i prodotti polverulenti devono essere contenuti in sacchi) con capacità assorbente almeno pari a quella di 2 quintali di sabbia;
 - una ghiotta per ogni raccordo di manichetta, allo scopo di contenere eventuali versamenti durante il travaso;

TITOLO IV – DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL BUNKERAGGIO A MEZZO DI DISTRIBUTORI FISSI PORTUALI

Articolo 13

(modalità del rifornimento di navi a mezzo di impianti fissi)

1. Per il rifornimento di navi e natanti in genere a mezzo di distributori fissi installati sulle banchine portuali, è necessario che i relativi impianti siano:
 - a) collaudati ai sensi dell'art. 48 C.Nav. ;
 - b) dotati delle dotazioni antincendio ed antinquinamento prescritte dal D.M. 31/07/1934 del Ministero dell'Interno, dalla commissione di collaudo ed eventualmente dal titolo concessorio; dette dotazioni devono essere mantenute in buone condizioni e pronte all'uso.
 - c) Muniti dei dispositivi di captazione dei vapori prescritti dal Decreto del Ministero dell'Ambiente del 16.05.1996 e dal Regolamento recante norme per l'installazione dei dispositivi di recupero dei vapori di benzina presso i distributori " Decreto interministeriale (Ministero dell' Ambiente, di concerto con il Ministero delle attività Produttive ed il Ministero della salute) n°76 del 20.01.1999;
 - d) le manichette impiegate rispondano ai requisiti di cui al precedente art. 6.
2. Durante le operazioni devono comunque essere disponibili:
 - almeno 2 (due) estintori a polvere chimica, aventi capacità estinguente non inferiore a 21A e 233 BC, di peso complessivo non inferiore a 25 Kg; detti estintori devono essere preferibilmente carrellabili e comunque di pronto ed agevole impiego;
 - materiale assorbente costituito da polvere inerte o materiali equivalenti (i prodotti polverulenti devono essere contenuti in sacchi) con capacità assorbente almeno pari a quella di 2 quintali di sabbia;
 - una ghiotta per ogni raccordo di manichetta, allo scopo di contenere eventuali versamenti durante il travaso;
 - panne di contenimento in quantità sufficiente,;

- attrezzature atte a contenere e recuperare eventuali sversamenti in mare: panne galleggianti di lunghezza adeguata e materiali oleoassorbenti non affondanti.

Articolo 14

(prescrizioni per le operazioni di rifornimento delle unità da impianti fissi)

Durante il rifornimento

1. i motori di propulsione e qualunque altro motore (generatori, verricelli ecc..) non dotato di parascintille allo scarico, devono essere spenti ;
2. non deve essere eseguita nessun'altra operazione che possa generare calore o scintille;
3. personale dipendente del gestore e personale di bordo dell'unità da rifornire, durante il rifornimento, deve essere impiegato in servizio continuo di vigilanza antincendio ed antinquinamento
4. a conclusione delle operazioni di rifornimento il conduttore del mezzo rifornito ha l'obbligo di areare il vano serbatoi ed il vano motore prima di riavviare il motore

Articolo 15

(delimitazione dello specchio acqueo e dell'area di sicurezza)

1. Nello specchio acqueo circostante l'unità da rifornire, dev'essere garantita una zona di sicurezza la quale deve rimanere libera e sgombra da altre unità navali, per almeno 20 metri dalla nave stessa.
2. Intorno all'unità da rifornire dev'essere posta in opera una barriera di panne galleggianti, atta a contenere eventuali sversamenti in mare, che devono poter essere eliminati con idonei materiali assorbenti di tipo approvato non affondanti, disponibili in quantità sufficiente e pronti all'uso.
3. Nel raggio di 20 metri dal punto di rifornimento non deve essere eseguita alcuna operazione che possa generare scintille o calore; deve pertanto essere impedito il transito di qualsiasi mezzo. La zona di sicurezza dev'essere adeguatamente delimitata a terra con segnaletica orizzontale e durante le operazioni ai suoi limiti dev'essere collocato un numero sufficiente di cartelli recanti la scritta "VIETATO FUMARE" e "VIETATO FARE USO DI FIAMME LIBERE", fermo restando l'obbligo di osservare le prescrizioni di cui al d.lgs. 493/96 per la segnaletica di sicurezza.-

^^

Oristano, 21 febbraio 2003

F/to
Il Comandante
T.V. (CP) Giuseppe STRANO

L'originale è stato sottoscritto dal Comandante,

ANNESSE 1 (Ordinanza n° 03 /03 del 21.02.2003 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Oristano)

Ricevuta il _____
alle ore _____
(timbro e firma)

All'UFFICIO CIRCONDARIALE
MARITTIMO di Oristano
Sezione Tecnica

OGGETTO: COMUNICAZIONE RIFORMIMENTO IMPIANTI FISSI A MEZZO AUTOBOTTE

Il sottoscritto _____, in qualità di Titolare della Ditta _____, gestore dell'impianto fisso di distribuzione carburanti ubicato nel porto di _____, presso la banchina _____;

COMUNICA

che il giorno _____, eseguirà operazioni di rifornimento dei depositi asserviti al predetto impianto fisso di distribuzione.

Le operazioni si svolgeranno nel rispetto delle prescrizioni di cui al "Regolamento per le operazioni di bunkeraggio alle unità navali nel Circondario marittimo di Oristano", approvato con ordinanza n. 03/03 in data 21.02.2003.

A tal fine

1. DICHIARA quanto segue:

- di essere a conoscenza delle prescrizioni di cui al regolamento sopra citato;
- che le attrezzature ed i dispositivi antincendio ed antinquinamento dell'impianto sono a norma, in perfetto stato di efficienza e pronti all'uso;

2. COMUNICA le seguenti informazioni:

- ubicazione e numero dei depositi asserviti all'impianto fisso di distribuzione da rifornire: _____;
- tipo di carburante: _____;
- quantitativo (mc): _____;
- orari di previsto inizio (_____) ed ultimazione (_____) delle operazioni;
- targa ed estremi del libretto matricolare dell'autocisterna impiegata per il rifornimento:
targa: _____ - libr. matr. _____ -
targa: _____ libr. matr. _____;
- assicurazione della cisterna impiegata per il rifornimento: (polizza n. _____)
_____ - compagnia assicuratrice _____);
- Nominativo e generalità del responsabile delle operazioni (se diverso dal gestore): _____

Oristano, li _____

IL TITOLARE DELLA DITTA _____

ANNESSO 2 - (Ordinanza n°03 /03 del 21.02.2003 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Oristano)

Ricevuta il _____

alle ore _____

(timbro e firma) _____

ALL'UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO

di Oristano

Sezione Tecnica

OGGETTO: RICHIESTA AUTORIZZAZIONE RIFORNIMENTO UNITA' NAVALE A MEZZO AUTOBOTTE

I sottoscritti:

- Sig. _____, Comandante della M/N/ Agente raccomandatario, in nome e per conto del Comandante della nave²/natante tipo M/N-M/P-____ - adibita a navigazione ☐ mercantile; ☐ traffico; ☐ pesca; ☐ diporto ³- denominata _____, di bandiera _____, numero di iscrizione _____ di _____ TSL/GT _____;
- Sig. _____, responsabile della ditta _____ avente sede in _____
()

CHIEDONO

l'autorizzazione ad eseguire le operazioni di bunkeraggio della predetta unità A MEZZO DI AUTOCISTERNA presso il seguente sito²: ☐ Porto Oristano; ☐ Approdo turistico di Torregrande ; ☐ _____ (altro sito/approdo del Circondario).

A tal fine DICHIARANO quanto segue:

- le operazioni si svolgeranno nel rispetto delle prescrizioni di cui al "Regolamento per le operazioni di bunkeraggio nel Circondario marittimo di Oristano", approvato con ordinanza n.03 /03 in data 21.02.2003, di cui **dichiarano di aver preso integrale visione**;
- che il servizio di vigilanza antincendio verrà espletato da personale del locale Comando VV.F. (si allega copia della relativa istanza e dell'attestazione di avvenuto pagamento del relativo compenso)
- che le attrezzature ed i dispositivi antincendio ed antinquinamento della nave e dell'autocisterna sono a norma, in perfetto stato di efficienza e pronti all'uso;

Comunicano altresì le seguenti informazioni:

- tipo di carburante da imbarcare: _____;
- quantitativo (mc): _____;
- Ora di previsto inizio: _____;
- Ora di prevista ultimazione : _____;
- Autocisterna/e:
targa _____ - libretto matr: _____
targa _____ libretto matr: _____ -
polizza assicurativa n. _____
del _____ Compagnia _____
- Nominativo e generalità dei responsabili delle operazioni:
 - per la nave da rifornire:
COGNOME _____ NOME _____ Nazionalità _____
_____ (qualifica di bordo: _____)
 - per la ditta rifornitrice:

² Per le unità mercantili non ancora in porto, ai sensi del comma 3 dell'art.7 del Regolamento, l'istanza può essere presentata dall'Agente raccomandatario in nome e per conto del C/do nave, salvo l'obbligo di controfirma dell'istanza da parte del Comandante dell'unità all'arrivo in porto.

³ Barrare voce d'interesse

COGNOME _____ NOME _____ . residenza:

(qualifica: _____).-

Oristano, li _____

IL RESPONSABILE DELLA DITTA RIFORNITRICE _____

IL COMANDANTE DELL'UNITA' _____

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO Oristano – Sezione Tecnica

Vista l'istanza e verificata la completezza delle informazioni riportate,

SI AUTORIZZA presso il seguente sito (barrare voce):

- Porto di Oristano – ☐ banchina "Riva Est" (preferenziale);
- ☐ banchina _____
- Torregrande – ☐ banchina compresa tra lo scalo d'alaggio e la radice del molo di sottoflutto
- ☐ _____ (altro sito/approdo del Circondario)

Oristano, li _____ ore _____

AL COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO
ORISTANO

Il sottoscritto _____
nato a _____ il _____
domiciliato a _____
documento _____ di _____ identità _____ (tipo) _____
rilasciato da _____ in data _____

CHIEDE

Ai sensi della Legge 26 Luglio 1965 n° 966, che venga disposto il SERVIZIO A PAGAMENTO

Per _____

Il giorno _____ dalle ore _____ alle ore _____

in _____ via _____

con pagamento totale a suo carico, in base alle tabelle annesse alla predetta Legge modificata con Decreto del Ministero dell'Interno datato 21 Dicembre 2001 (Gazzetta Ufficiale n°19 del 23 Gennaio 2002).

Il sottoscritto dichiara che il servizio di cui sopra viene eseguito a proprio rischio e pericolo e quindi esonera l'Amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali incidenti o danneggiamenti a persone o cose che dovessero verificarsi durante o in occasione del servizio stesso.

Si allega:

- attestazione di versamento di € _____ effettuato a mezzo di conto corrente Postale n°17978099 intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato sezione di Oristano, con la seguente casuale: Servizi a pagamento resi dai Vigili del Fuoco di Oristano.

Data _____

IL RICHIEDENTE

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE	1
ART. 1 DEFINIZIONI	1
ART. 2 AMBITO APPLICAZIONE	2
ART. 3 MODALITA' RIFORNIMENTO.....	2
ART. 4 CONDIZIONI DI TEMPO E LUOGO DI CARATTERE GENERALE.....	2
ART. 5 ADEMPIMENTI PRELIMINARI E SUCCESSIVI PER TUTTE LE MODALITA' DI RIFORNIMENTO.....	3
ART. 6 PRESCRIZIONI PARTICOLARI PER L'IMPIEGO DI MANICHETTE	4
ART. 7 ADEMPIMENTI FORMALI PER IL BUNKERAGGIO.....	4
TITOLO II – DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL BUNKERAGGIO TRAMITE AUTOBOTTE	5
ART. 8 LIMITAZIONI AL RIFORNIMENTO CON AUTOBOTTE O CONTENITORI.....	5
ART. 9 AREE PER IL BUNKERAGGIO A MEZZO AUTOBOTTE.....	5
ART. 10 MODALITA' DEL RIFORNIMENTO A MEZZO AUTOBOTTE	6
ART.11 FORMALITA' PER L'ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI VIGILANZA ANTINCENDIO DA PARTE DEI VV.F.....	8
TITOLO III - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL RIFORNIMENTO DEI DISTRIBUTORI FISSI PORTUALI.....	8
ART. 12 MODALITA' DEL RIFORNIMENTO DI IMPIANTI FISSI A MEZZO AUTOBOTTI.....	8
TITOLO IV DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL RIFORNIMENTO A MEZZO DI DISTRIBUTORI FISSI PORTUALI.....	9
ART. 13 MODALITA' DEL RIFORNIMENTO DI NAVI A MEZZO IMPIANTI FISSI.....	9
ART.14 PRESCRIZIONI PER LE OPERAZIONI DI RIFORNIMENTO DELLE UNITA' DA IMPIANTI FISSI.....	10
ART.15 DELIMITAZIONE DELLO SPECCHIO ACQUEO E DELL'AREA DI SICUREZZA.....	10

STAMPATI

ANNESSO 1 COMUNICAZIONE RIFORNIMENTO IMPIANTI FISSI	11
ANNESSO 2 RICHIESTA AUTORIZZAZIONE RIFORNIMENTO UNITA' NAVALI A MEZZO AUTOBOTTE.....	12
ANNESSO 3 RICHIESTA SERVIZIO ANTINCENDIO A COMANDO VV.F.....	14